



## COMUNICATO N. 145/DIV – 24 GENNAIO 2023

145/422

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### GARE DEL 21, 22 E 23 GENNAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 21, 22 e 23 Gennaio 2023

#### 4<sup>a</sup> Giornata Ritorno

##### GIRONE A

JUVENTUS NEXT GEN	RENATE	1-1
L.R. VICENZA	ALBINOLEFFE	3-0
PERGOLETTESE	FERALPISALÒ	0-1
PIACENZA	ARZIGNANO V.	1-2
PORDENONE	SANGIULIANO	2-1
PRO PATRIA	PADOVA	0-3
PRO SESTO	LECCO	1-1
PRO VERCELLI	TRIESTINA	2-1
TRENTO	MANTOVA	1-0
VIRTUS VERONA	NOVARA	0-1

##### GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	SIENA	1-2
CESENA	FERMANA	1-1
GUBBIO	ANCONA	0-1
IMOLESE	TORRES	0-1
LUCCHESE	FIORENZUOLA	0-1
OLBIA	RIMINI	1-1
RECANATESE	S. DONATO TAVARNELLE	1-1
REGGIANA	ALESSANDRIA	3-2
VIRTUS ENTELLA	CARRARESE	4-0
VIS PESARO	PONTERA (*)	rinv.

(\*) Gara rinviata per impraticabilità del terreno di gioco

##### GIRONE C

ACR MESSINA	AVELLINO	2-0
CATANZARO	AUDACE CERIGNOLA	4-0
FIDELIS ANDRIA	TARANTO	0-0
FOGGIA	POTENZA	3-0
GELBISON	VIRTUS FRANCAVILLA	2-0
GIUGLIANO	LATINA	1-1
MONOPOLI	JUVE STABIA	1-0
MONTEROSI TUSCIA	CROTONE	1-1
PESCARA	VITERBESE	1-0
TURRIS	PICERNO	1-1

## DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 21, 22 E 23 GENNAIO 2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, PESCARA, RECANATESE e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

€ 2000      **FIDELIS ANDRIA** per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, all'8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 1000      **IMOLESE**  
A) per avere i suoi sostenitori, nel numero di circa trenta, posizionati nel settore Curva Locali, intonato, al 30° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;  
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali, integranti pericolo

per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco sulla pista di atletica, al 92° minuto della gara, un accendino senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

- € 1000      **TORRES** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti B, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato: all'interno del recinto di gioco sulla pista di atletica al 9°, 14°, 27°, 29°, 41° e 42° minuto del primo tempo otto bicchieri di plastica contenenti liquido, ed al 3°, 13°, 35° e 49° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri di plastica contenti liquido; sul terreno di gioco, a circa 50 cm dalla linea laterale, al 45° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica, contenente parzialmente della birra; tutti gli oggetti non colpivano alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 800      **TRENTO**  
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud Mair, intonato al 6° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte;  
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella Curva Sud Mair, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco al 37° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso, e al 5° minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica contenenti liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500      **CROTONE** per avere i suoi tesserati danneggiato il pannello inferiore della porta d'ingresso del bagno ubicato all'interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
- € 500      **MONOPOLI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco al 39° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

- € 500      **NOVARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver al 67° minuto della gara fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare il gol della sua squadra, venendo prontamente fermato dalle Forze dell'Ordine.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
- € 300      **CESENA** per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Mare, intonato al 28° minuto del primo tempo per cinque volte ed al 16° minuto del secondo tempo per tre volte, cori offensivi nei confronti dell'Arbitro.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c).
- € 300      **PRO PATRIA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Locali, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 30° minuto del primo tempo per due volte ed al 25° minuto del secondo tempo per tre volte.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 300      **SIENA** per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio settore Curva Nord Ospiti, intonato al 1°, 3° e 10° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti della Città dei tifosi avversari.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
- € 200      **CARRARESE** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato i servizi igienici loro riservati.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 200      **GIUGLIANO** per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Montevergine, al 12° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 200      **TRIESTINA** per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Est, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per tre volte ed al 36° minuto del secondo tempo per tre volte.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la

Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 GENNAIO 2023 E € 500 DI AMMENDA**

LA CORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)  
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA**

BENATELLI GIUSEPPE (ALBINOLEFFE)  
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, sebbene già invitato più volte a rimanere seduto, si alzava dalla panchina per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

BULLETTI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)  
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, nonostante i precedenti richiami, si alzava ripetutamente dalla panchina aggiuntiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LONGO RAFFAELE (PADOVA)  
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto si alzava dalla panchina in maniera minacciosa e proferiva al suo indirizzo reiteratamente parole offensive, così provocandolo.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r.a. a. n. 1).

MEZZANOTTI DAVIDE (PORDENONE)  
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CAPRIOLO MASSIMILIANO (NOVARA)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MENICHINI LEONARDO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e, avvicinandosi al IV Ufficiale, pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV. Ufficiale).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ANTONIO CAGNAZZO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, alla fine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un Calciatore avversario in quanto, durante una discussione tra più tesserati, interveniva proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

### **AMMENDA EURO 500**

MICHELE PAZIENZA

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, alla fine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al Quarto Ufficiale per dissentire nei confronti di alcune decisioni arbitrali, a seguito della quale condotta e dell'intervento di un calciatore della Squadra avversaria, che invitava il PAZIENZA a fare silenzio, si determinava una situazione animata alla quale prendeva parte CAGNAZZO Antonio, altro tesserato dell'Audace Cerignola.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

MIRAGLIA DANIELE

(FERMANA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TABBIANI LUCA

(FIORENZUOLA)

## **MASSAGGIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BIAGINI ANDREA

(CARRARESE)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto proferiva al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MOROSINI TOMMASO (SANGIULIANO)

per avere, al 17° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con un calcio al volto nel tentativo di colpire il pallone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, rilevato da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e la pericolosità intrinseca della condotta tenuta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)

per avere, al 17° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

INGROSSO GABRIELE (PORDENONE)

per avere, al 2° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

ILARI CARLO (LECCO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

MALDINI CHRISTIAN (LECCO)  
CIOFI ANDREA (CESENA)  
CAMILLERI VINCENZO (IMOLESE)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMENDA EURO 500**

IEMMELLO PIETRO (CATANZARO)

per avere, alla fine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, mentre quest'ultimo stava discutendo con il VI Ufficiale per dissentire su alcune decisioni arbitrali, lo IEMMELLO proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa invitandolo a stare zitto. Contribuendo con tale comportamento a provocare una situazione di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

### **AMMENDA EURO 200**

BIANCO RAFFAELE

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, in occasione della sua sostituzione, mentre si collocava in panchina colpiva con un forte pugno la parte laterale sinistra della panchina senza provocare danni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

BALESTRERO DAVIDE

(FERALPISALO')

GILLI MATTEO

(GELBISON)

BENSAJA NICHOLAS

(IMOLESE)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BRENTAN MICHAEL

(ALBINOLEFFE)

PINZAUTI LORENZO

(LECCO)

SOUNAS DIMITRIOS

(CATANZARO)

MISURACA GIANVITO

(FERMANA)

PAULINO DA SILVA GLADESTONY

(GIUGLIANO)

BULEVARDI DANILO

(GUBBIO)

PELUSO MICHELE

(JUVE STABIA)

ARTIOLI FEDERICO

(PERGOLETTESE)

PIRRELLO ROBERTO

(PORDENONE)

CATURANO SALVATORE

(POTENZA)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK

(REGGIANA)

POSSENTI MARCELLO

(RENATE)

DEL CARRO ANDREA

(RIMINI)

TONELLI SIMONE

(RIMINI)

LANNI IVAN

(SIENA)

MALOMO ALESSANDRO

(TRIESTINA)

GALLO ANDREA

(TURRIS)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)**

GIANDONATO MANUEL

(FERMANA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

LIGI ALESSANDRO

(AUDACE CERIGNOLA)

NUNZIANTE CHRISTIAN

(GELBISON)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

(GIUGLIANO)

BENEDETTI AMEDEO

(PORDENONE)

ROSSI ALESSIO

(S. DONATO TAVARNELLE)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**



ROTA ARENSI	(ALESSANDRIA)
PAOLUCCI LORENZO	(ANCONA)
SILVESTRO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO V.)
NOBILE TOMMASO EMMANUE	(FOGGIA)
CERRETELLI FRANCESCO	(CARRARESE)
ALOI SALVATORE	(PESCARA)
KRAJA ERDIS	(PESCARA)
BOLSIUS DON JOSE' HENRI	(FIDELIS ANDRIA)
AVELLA MICHELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GRANATA ANTONIO	(GELBISON)
VITALE GAETANO	(GUBBIO)
SIMERI SIMONE	(IMOLESE)
D'ALENA ANTONIO	(LUCCHESE)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESE)
FAZZI NICOLO'	(ACR MESSINA)
BRUSCAGIN MATTEO	(PORDENONE)
PERROTTA MARCO	(PRO VERCELLI)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)
PELLEGRINI JACOPO	(REGGIANA)
ANGELI MATTEO	(RENATE)
GIGLI NICOLO'	(RIMINI)
ARRAS DAVIDE	(SIENA)
LA MONICA GIUSEPPE	(TARANTO)
CHIOSA MARCO	(VIRTUS ENTELLA)

#### **AMMONIZIONE (XI INFR)**

PETRICCIONE JACOPO	(CROTONE)
LAARIBI MOHAMED	(POTENZA)
FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
CURRARINO MICHELE	(FIORENZUOLA)
COSENZA FRANCESCO	(PIACENZA)
CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)

#### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

PIANA LUCA	(ARZIGNANO V.)
BLONDETT EDOARDO	(AUDACE CERIGNOLA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(PICERNO)
CIANCI PIETRO	(CATANZARO)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
TRASCIANI DANIELE	(ACR MESSINA)

TRAVAGLINI CHRISTIAN  
TONINELLI DARIO  
PANELLI TOMMASO  
DIAKITE ADAMA  
FAEDO CARLO

(OLBIA)  
(PRO SESTO)  
(RIMINI)  
(TORRES)  
(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

GALEANDRO ALESSANDRO  
MEZZONI FRANCESCO  
DIOP ABOU  
MELGRATI RICCARDO  
DELLA LATTA SIMONE  
BACCHETTI LORIS  
MENDES MURILO OTAVIO  
BIASIO ERIC  
COMPAGNON MATTIA  
BOCALON RICCARDO  
FUMAGALLI ERMANNO  
TARTAGLIA ANGELO  
VERDE FRANCESCO  
VANO MICHELE  
BUGLIO DAVIDE  
ANTONINI LUI MATIAS  
DANTI DOMENICO

(ALESSANDRIA)  
(ANCONA)  
(PICERNO)  
(LECCO)  
(CARRARESE)  
(FERALPISALO')  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(GIUGLIANO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(MANTOVA)  
(ACR MESSINA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(RIMINI)  
(SIENA)  
(TARANTO)  
(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MARCHEGIANI GABRIELE  
SIPOS LEON  
VITTURINI DAVIDE  
MARTINA ALESSANDRO  
LANGELLA CHRISTIAN  
PEROTTI CLEMENTE  
CASARINI FEDERICO  
CRETELLA CARMINE  
DELLE MONACHE MARCO  
PALAZZI ANDREA  
PINZI RICCARDO  
DJIBRIL MALIK  
SUSSI CHRISTIAN  
BERARDOCCO LUCA  
CUCCHIETTI TOMMASO  
ZUPPEL DIEGO  
FALBO LUCA  
FIGOLI MATTEO  
MORRA CLAUDIO  
CITTADINO ANDREA  
BONAVOLONTA' ANGELO  
CORBARI ANDREA  
RIGGIO CRISTIAN

(TRENTO)  
(TRENTO)  
(TRENTO)  
(ANCONA)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(PRO PATRIA)  
(AVELLINO)  
(PADOVA)  
(PESCARA)  
(FERALPISALO')  
(FERMANA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(FIORENZUOLA)  
(JUVE STABIA)  
(LUCCHESI)  
(ACR MESSINA)  
(MONOPOLI)  
(PERGOLETTESE)  
(PIACENZA)  
(POTENZA)  
(TORRES)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CERASANI JACOPO	(AQUILA MONTEVARCHI)
D'ANDREA FILIPPO	(AUDACE CERIGNOLA)
SAMELE LUIGI	(AUDACE CERIGNOLA)
RADREZZA IGOR	(PADOVA)
RUSSINI SIMONE	(PADOVA)
DI MARCO TOMMASO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
BESAGGIO MICHELE	(JUVENTUS NEXT GEN)
MARGINEAN IULIUS ANDREI	(NOVARA)
URSO OLIVER	(NOVARA)
FABBRI FILIPPO	(OLBIA)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
SUEVA GIANLUIGI	(OLBIA)
VAN DER WANT MAARTEN JAN	(OLBIA)
DI GRAZIA FRANCESCO	(POTENZA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
FERRETTI DANIELE	(RECANATESE)
DI NUNZIO FRANCESCO	(TURRIS)
MUNARETTI LUCA DOMENICO	(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

SUCIU SERGIU	(TRENTO)
BASSO GIANMARCO	(ANCONA)
CAMIGLIANO AGOSTINO	(ANCONA)
ZANANDREA GIANMARIA	(AVELLINO)
STANGA LUCA	(LECCO)
VOLTAN DAVIDE	(FERALPISALO')
CAVALLI TOMMASO	(FIOREZZUOLA)
CONTI BRUNO	(MANTOVA)
EJJAKI YASSIN	(MANTOVA)
FERRARA MICHELE	(ACR MESSINA)
DI MUNNO ALESSANDRO	(NOVARA)
ROSSI ENRICO	(S. DONATO TAVARNELLE)
CELEGHIN ENRICO	(TRIESTINA)
VITIELLO ANTONIO	(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 24 Gennaio 2023**

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Marcel Vulpis)